ISTITUZIONE DELL'ENTE AUTONOMO «ESPOSIZIONI NAZIONALI PER L'AUTARCHIA» CON SEDE IN TORINO

Art. 17

Con regolamento da approvarsi con decreto Reale ai sensi dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per l'interno, di concerto con il Segretario del Partito Nazionale Fascista e con i Ministri per le finanze, per le comunicazioni e per le corporazioni, saranno emanate le norme per il funzionamento, l'amministrazione e la contabilita' dell'Ente, per il trattamento del personale e per quanto altro occorra per l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 21 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Muti - Di Revel - Host Venturi - Ricci

Visto, il Guardasigilli: Grandi

Versione in vigore dal 19 luglio 1940, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dell'Ente autonomo «Esposizioni nazionali per l'autarchia» con sede in Torino
Estremi	Legge 21 maggio 1940, n. 717
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dell-ente-autonomo-esposizioni-nazionali-per-l-autarchia/art-17/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it